
Specifiche CIRCOLARE n.7 Reg. Atti Int. CONSUP del 21.01.2019

Norme di Riferimento : N.T.C. D.M. 17/01/2018 - Circolare n.7 del 21/01/2019

Istruzioni per l'applicazione dello "Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»" di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018.

- Il Direttore dei Lavori deve redigere obbligatoriamente il verbale di prelievo del cls ed allegarlo alla richiesta di prove da consegnare al Laboratorio il quale, in assenza di tali verbali, potrà rilasciare solamente un semplice Rapporto di Prova, nel quale sarà precisato che lo stesso Rapporto di Prova non costituisce certificato utile ai fini della procedura prevista dalla legge 1086/71; (NTC 2018 C11.2.5.3)

- Il Direttore dei Lavori deve apporre obbligatoriamente sigle ed etichettature indelebili sui provini di cls, che dovranno coincidere con quelle riportate sul Modulo di Richiesta Prove; in assenza di tali marchiature il materiale non potrà essere accettato dal Laboratorio. (NTC 2018 C11.2.5.3)

- Il Laboratorio rifiuterà in fase di accettazione, provini che rechino segni evidenti che mettano in dubbio il regolare prelievo dall'opera indicata dalla richiesta (ne sono un esempio il segno di vecchie etichette rimosse, ovvero la presenza di altre sigle pregresse rispetto a quelle indicate sulla richiesta) (NTC 2018 C11.2.5.3);

- E' necessario riportare sempre sul Modulo di Richiesta Prove, sui verbali di accettazione e sui certificati il nominativo della persona fisica che ha consegnato il materiale al laboratorio, nonché il ruolo svolto, se diverso dal Direttore dei Lavori (NTC 2018 C11.2.5.3);

-Il Laboratorio dovrà accettare solo richieste di prova in originale, rifiutando richieste non firmate o non firmate in originale (fotocopie o altro), salvo che le stesse non siano trasmesse via PEC ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale; in tal caso oltre alla richiesta deve essere conservata (in formato elettronico o cartaceo) anche la mail di trasmissione, dalla quale sia possibile rilevare con certezza l'identità del mittente;

- Il Laboratorio dovrà consegnare i certificati esclusivamente al Direttore dei Lavori che provvederà a rendere noti i risultati ai soggetti che ne hanno titolo (Committente, Collaudatore, Impresa e Proprietario); in caso contrario se il certificato dovrà essere ritirato da un soggetto diverso dal Direttore dei Lavori, quest'ultimo dovrà incaricare mediante delega scritta, un tecnico di sua fiducia (NTC 2018 C11.2.5.3)

- Premesso che la resistenza caratteristica del calcestruzzo è definita convenzionalmente come quella ottenuta dalla prova di rottura a 28 giorni di stagionatura, la Norma ha prescritto, laddove le prove non possano essere eseguite esattamente al 28° giorno di stagionatura, che le stesse siano comunque eseguite entro 45 giorni dalla data di prelievo. Trascorso tale termine, il laboratorio accetterà e sottoporrà a prova il materiale ed emetterà il relativo certificato, in cui sarà chiaramente indicato, per i campioni eventualmente provati oltre il 45° giorno dalla data del prelievo risultante dal verbale di prelievo redatto dal Direttore dei Lavori, che "ai sensi del §11.2.5.3 del D.M. 17.01.2018 le prove di compressione vanno integrate da quelle riferite al controllo della resistenza del calcestruzzo in opera". In tale situazione il Direttore dei Lavori, nell'effettuazione dei controlli integrativi di cui al §11.2.6 delle NTC, valuterà l'approfondimento delle indagini attraverso l'esecuzione di eventuali controlli distruttivi, sulla base della situazione effettivamente riscontrata, dell'esito delle prove e delle motivazioni del differimento nell'esecuzione della prova. Di tale attività si darà riscontro nella Relazione a Strutture ultimate(NTC 2018 C11.2.5.3).